D.g.r. 9 novembre 2026 - n. XII/7075
Approvazione dell'aggiornamento dei criteri e delle procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 per l'adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «*Norme in materia ambientale*» (cd. Codice dell'Ambiente) e, in particolare, i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché il principio «chi inquina paga» di cui agli artt. 3 ter e 178 del Codice dell'Ambiente;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*»;
- la d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4486: «Aggiornamento dei criteri e delle procedure per finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/03 e s.m.i. «Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti»»;
- la l.r. 22 giugno 2026, n. 15: «Legge di semplificazione 2026»;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 15 e 16 della l.r. 26/2003 relativi alle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 17 bis della l.r. 26/2003 che è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti in esercizio (comma 1) ovvero cessate o non autorizzate o comunque, non riconducibili alla fattispecie sopracitata;

Considerato che:

- l'art. 5 della l.r. 15/2026 ha modificato l'art. 17-bis, comma 6, della l.r. 26/2003, il quale prevede che: «La Regione provvede al finanziamento degli interventi predisposti dai comuni competenti relativi alle aree interessate da situazioni di emergenza igienico-sanitaria, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale, conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 sono definite, oltre ai criteri di priorità e alle procedure per la concessione del finanziamento, le condizioni per l'accertamento delle situazioni di emergenza igienico-sanitaria di cui al primo periodo»;
- la modifica normativa sopra richiamata rende necessario adottare una nuova deliberazione della Giunta regionale volta a definire le condizioni per l'accertamento delle situazioni di emergenza igienico-sanitaria, come da allegato;
- l'esperienza applicativa maturata nel corso degli anni ha inoltre evidenziato l'esigenza di aggiornare e perfezionare i criteri e le procedure per la valutazione delle istanze e la gestione dei relativi finanziamenti, in considerazione della crescente complessità degli interventi e delle esigenze manifestate dalle amministrazioni interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revisione complessiva dei criteri e delle procedure contenuti nella d.g.r. n. 4486/2021;

Precisato che:

- l'erogazione del finanziamento regionale a favore degli Enti locali non modifica le competenze stabilite dalla norma, né le responsabilità specifiche in capo a ciascuna Amministrazione relative al proprio territorio;
- il mancato finanziamento regionale di un intervento non fa venire meno gli obblighi dell'Ente responsabile;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 42/2023 e, in particolare, l'obiettivo strategico 5.3.2: «*Sostenere il rispristino e la riqualificazione dei suoli degradati*»;

Visto il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (P.R.B.), approvato con d.g.r. 23 maggio 2022, n. XI/6408 che identifica, tra l'altro, gli interventi di cui all'art. 17 bis della l.r. 26/2003 tra le azioni di prevenzione della contaminazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XII legislatura;

Considerato che alle istanze presentate prima della pubblicazione sul BURL della presente deliberazione continua ad applicarsi la disciplina precedente; i Comuni interessati possono tuttavia adeguare alle disposizioni sopravvenute le istanze ancora in istruttoria e non incluse nella programmazione 2026; in tal caso, le stesse sono trattate secondo la nuova disciplina;

Ritenuto che, limitatamente alle modalità di erogazione del contributo già assegnato, i soggetti beneficiari possano chiedere l'erogazione della differenza tra quanto già liquidato e quanto sarebbe possibile erogare con le nuove modalità e che le nuove modalità di erogazione ed il limite temporale per l'ammissibilità delle spese saranno applicate anche alla programmazione 2026;

Dato atto che non vengono modificati i criteri per l'attribuzione dei punteggi e, pertanto, non c'è esigenza di rivedere la graduatoria esistente delle priorità degli interventi, che resta quindi invariata e sarà aggiornata con le prossime delibere di programmazione;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'aggiornamento dei criteri e delle procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 relativo all'adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A parte integrante della presente delibera;

2. di stabilire che, dalla data di pubblicazione sul BURL, la presente delibera sostituisce integralmente la d.g.r. 4486/2021, salvo quanto previsto al punto 3 per le istanze già presentate;

3. di stabilire che alle istanze presentate prima della pubblicazione sul BURL della presente deliberazione continua ad applicarsi la disciplina precedente; i Comuni interessati possono tuttavia adeguare alle disposizioni sopravvenute le istanze ancora in istruttoria e non incluse nella programmazione 2026; in tal caso, le stesse sono trattate secondo la nuova disciplina;

4. di stabilire che, limitatamente alle modalità di erogazione del contributo già assegnato, i soggetti beneficiari possano chiedere l'erogazione della differenza tra quanto già liquidato e quanto sarebbe possibile erogare con le nuove modalità approvate con il presente atto e che le nuove modalità di erogazione ed il limite temporale per l'ammissibilità delle spese saranno applicate anche alla programmazione 2026;

5. di precisare che non vengono modificati i criteri per l'attribuzione dei punteggi e, pertanto, non c'è esigenza di rivedere la graduatoria esistente delle priorità degli interventi, che resta invariata e sarà aggiornata con le prossime delibere di programmazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A

Aggiornamento dei criteri e delle procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della L.R. 26/2003 "Adozione delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti".

Sommario

1. **Premessa**
2. **Procedura amministrativa**
 2.1 Impianti in esercizio (art. 17 bis - comma 1)
 2.2 Attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1 (art. 17 bis - comma 6)
3. **Presentazione delle istanze di finanziamento**
4. **Spese ammissibili**
5. **Spese legali per rivalsa**
6. **Modalità di rendicontazione**
7. **Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati**
8. **Variazioni progettuali e interventi aggiuntivi**
9. **Proroghe**
10. **Revoca del finanziamento**
11. **Definizione delle priorità di finanziamento**
12. **Parametri e valutazioni**

Allegato 1 – DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI – Art. 17 bis della l.r. 26/2003

Allegato 2 - MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI SPESE LEGALI PER AZIONI DI RIVALSA - Art. 17 bis della l.r. 26/2003

1. Premessa

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi comunitari e statali della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che regolano la politica della comunità in materia ambientale.

L'art. 17 bis della l.r. 26/2003 dispone che Regione Lombardia finanzi, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto, specifici progetti di intervento allo scopo di:

- prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti

dall'attività in esercizio di gestione di rifiuti (comma 1), a esclusione delle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata (disciplinate dall'art. 17 ter della l.r. 26/2003, a partire dal 2020 a seguito delle modifiche apportate con l.r. 18/2020);

- affrontare le emergenze igienico-sanitarie, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione di rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, quali abbandoni di rifiuti e/o discariche abusive (comma 6).

Nei casi di accertata inadempienza da parte del gestore di impianto in esercizio (comma 1), la norma attribuisce alla Regione e alle Province, quali enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di trattamento rifiuti, l'obbligo di effettuare d'ufficio le misure di prevenzione e precauzione necessarie per minimizzare il rischio di contaminazione.

Laddove la criticità derivi da attività di trattamento rifiuti cessata o non autorizzata (comma 6), la norma attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per intervenire sulle aree interessate, incluso l'obbligo di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

La disposizione rafforza dunque l'obbligo di intervento delle autorità competenti, che sono legittimate a sostituirsi al soggetto inadempiente nelle more dell'escussione delle garanzie finanziarie oppure in caso di incapienza delle stesse.

Regione Lombardia provvede a finanziare gli interventi ricadenti in entrambe le fattispecie (comma 1 e comma 6) sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati (paragrafo 11), nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il presente documento, predisposto in applicazione del comma 4, descrive le procedure amministrative e i criteri di priorità da adottare in applicazione dell'art. 17 bis della l.r. 26/03, e aggiorna e sostituisce quanto già approvato con d.g.r. 4486/2021, con le modalità previste in deliberato.

2. Procedura amministrativa

Con riferimento all'art. 17 bis della l.r. 26/2003, occorre distinguere i casi previsti dal comma 1 (rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento derivanti dall'attività di impianti in esercizio) da quelli del comma 6 (emergenza sanitaria o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento conseguenti ad attività di impianti cessati, non autorizzati o di fattispecie non riconducibile al comma 1).

Da tale distinzione discende anche l'individuazione dei diversi elementi istruttori, atti e provvedimenti necessari a dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la concessione dei finanziamenti.

2.1 Impianti in esercizio (art. 17 bis - comma 1)

L'Autorità competente (Regione o Provincia) interviene con l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca così prescritti dagli art. 29 decies, comma 9, art. 208 comma 13 e art. 216 del d.lgs. 152/2006, indicando al gestore tempi, modalità e azioni ritenute idonee per l'adozione delle misure di prevenzione e precauzione.
Come sopra riportato, i presenti criteri non si applicano alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, disciplinate dall'art. 17 ter della l.r. 26/2003.

Nel caso di accertata inadempienza da parte del gestore ai provvedimenti di cui sopra, l'Autorità

competente provvede d'ufficio, avviando le procedure per l'**escussione delle garanzie finanziarie** previste dalla normativa di settore, con diritto di rivalsa per le ulteriori somme spese esercitabile verso il soggetto obbligato. Nelle more dell'escussione delle garanzie finanziarie oppure in caso di incapienza delle stesse, l'Autorità competente può procedere, secondo quanto indicato al comma 2 dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003, a formalizzare istanza di finanziamento regionale di cui ai successivi paragrafi.

Qualora l'Autorità competente sia la Provincia, la stessa può presentare istanza alla Regione per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto. La Provincia ha la facoltà di avvalersi dei Comuni interessati per realizzare gli interventi necessari, previo accordo con essi.
La Regione finanzia i progetti di intervento sulla base dei criteri di priorità indicati al paragrafo 11, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Se la Provincia competente rimane inattiva, la Regione interviene in sostituzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ove ricorrano i presupposti disciplinati dall'art. 13 bis *"Potere sostitutivo della Regione"* della l.r. 26/2003 (con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge).

2.2 Attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1 (art. 17 bis - comma 6)

Il Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'emergenza emana, se ve ne sono i presupposti, un'ordinanza ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, con la quale stabilisce le modalità e le azioni ritenute idonee per l'adozione delle misure di prevenzione e precauzione con riferimento all'abbandono di rifiuti, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con diritto di rivalsa verso il soggetto obbligato.

Il Sindaco, inoltre, ai fini della presentazione dell'istanza di finanziamento e in qualità di autorità sanitaria locale, deve sottoscrivere una specifica dichiarazione da cui emerga la criticità di carattere sanitario o di igiene pubblica derivante da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale determinate da attività ricomprese nella casistica di cui al comma 6. Tale dichiarazione è finalizzata esclusivamente a supportare la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis per l'ammissibilità dell'istanza e può basarsi anche su relazioni o verbali redatti da enti tecnici o amministrativi competenti in materia quali ATS, ARPA, Polizia Locale, ecc..

Si considera che in situazioni costituite da piccoli abbandoni di rifiuti (quantità di rifiuti non pericolosi inerti inferiori a 5000 mc, quantità di altri rifiuti non pericolosi inferiori a 1000 mc, quantità di rifiuti pericolosi inferiori a 100 mc) non sussista una criticità di carattere sanitario o di igiene pubblica ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis.

Il Comune, in forma singola o associata, presenta istanza alla Regione per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di rischio ambientale in atto.

La Regione finanzia i progetti sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Presentazione delle istanze di finanziamento

Al verificarsi delle condizioni sopra riportate, l'amministrazione competente (Provincia, Comune, Unione di Comuni, Comunità Montane, o altre modalità di intesa o di aggregazione tra Comuni) presenta, **entro il 15 di settembre di ogni anno** istanza di finanziamento a Regione Lombardia.
La revisione più aggiornata dei modelli di istanza, riportati agli allegati 1 e 2, è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

L'amministrazione richiedente deve presentare a corredo dell'istanza di finanziamento:

- gli eventuali atti emessi nei confronti del soggetto obbligato per l'adozione delle misure di precauzione e prevenzione;
- **dichiarazione del Sindaco** sottoscritta da cui emerga la criticità di carattere sanitario o di igiene pubblica del sito, che costituisce presupposto di ammissibilità dell'istanza in attuazione dell'art. 17 bis della l.r. n. 26/2003;
- il **progetto di intervento** (almeno a livello di dettaglio del progetto di fattibilità tecnico-economica) in cui siano specificate la finalità e la tipologia, la durata e le fasi di articolazione dell'intervento per cui si chiede il contributo regionale e in cui siano indicati i costi previsti per l'attuazione degli interventi suddivisi per le annualità fiscali;
- un **cronoprogramma** che tenga conto dei tempi necessari per l'avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento della procedura di affidamento dei lavori/servizi;
- un **piano di spesa** in cui siano indicati i costi previsti per l'attuazione degli interventi, comprensivo dei relativi flussi di cassa annuali degli interventi indicati nel cronoprogramma. Il quadro tecnico- economico dell'intervento deve essere preventivamente approvato con atto amministrativo dall'Ente richiedente.

Nel corso dell'istruttoria Regione Lombardia potrà richiedere integrazioni ritenute utili ai fini dell'esame delle domande presentate.

Sulla base delle istanze pervenute, la Direzione Generale competente propone alla Giunta regionale un programma annuale d'intervento, entro il 15 Dicembre di ogni anno, elaborato sulla base dei criteri di cui al punto 11, secondo le disponibilità di bilancio.

Regione si riserva, in situazioni emergenziali di particolare rilevanza, criticità sanitaria o di igiene pubblica, di procedere a una programmazione economico-finanziaria stralcio rispetto a quella annuale.

Regione assume come priorità il completamento degli interventi già precedentemente finanziati e non ultimati (es. perché suddivisi in lotti funzionali).

Le istanze valutate ma non finanziate per mancanza di risorse restano nelle programmazioni successive in base al loro punteggio senza necessità di ripresentazione oppure potranno essere rivalutate l'anno successivo alla luce dei criteri del presente allegato, nel caso in cui il richiedente presenti ulteriori informazioni che modifichino tali punteggi.

4. Spese ammissibili

Per gli interventi ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003, il **contributo regionale** copre il 100% delle spese ammissibili.

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente:

- le spese relative ai lavori finalizzati alla risoluzione di criticità connesse alla presenza di rifiuti e relativi oneri della sicurezza, sostenute successivamente alla presentazione dell'istanza;
- le spese tecniche sostenute per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, spese di collaudo, supporto al RUP, ecc.), riportate nel Quadro Tecnico Economico dei lavori, nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive. Nelle spese tecniche possono essere ammesse anche quelle propedeutiche alla presentazione dell'istanza (eventuali indagini e accertamenti, progettazione);
- spese per eventuali indagini ambientali delle matrici potenzialmente impattate (suolo e falda) a seguito del completamento dei lavori, qualora vi sia il pericolo concreto di inquinamento.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto non inquadrabili come rifiuti (es. coperture, pavimentazioni, tubazioni ancora parte di edifici), demolizione di edifici o serbatoi o porzioni di essi (es. coperture, pavimenti, tubazioni,…);
- acquisizione delle aree;
- incentivi tecnici ai sensi del vigente Codice degli Appalti;
- interventi di bonifica delle matrici ambientali (che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 21 della l.r. 26/2003);
- interventi finalizzati all'utilizzo successivo delle aree.

5. Spese legali per rivalsa

l'Ente procedente può presentare istanza di finanziamento per gli interventi finanziati con art. 17 bis della l.r. 26/2003 a copertura delle spese legali, fino all'80% delle spese legali ammissibili..

Sono ammesse a contributo (IVA compresa) esclusivamente le spese legali relative all'esercizio della rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti (di cui al d.lgs. 152/2006), per gli interventi finanziati con risorse regionali. Nelle spese legali sono comprese anche quelle eventualmente sostenute per garantire l'accesso all'area per l'esecuzione delle attività e dei lavori finanziati.

Per gli interventi già oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003 entro il 31.12.2021, sono ammesse sia le spese già sostenute oltre a quelle ancora da sostenere.

Per le istanze presentate successivamente al 31.12.2021, la priorità è assegnata sulla base dell'entità del finanziamento regionale ottenuto (importo stabilito con delibera di finanziamento), riguardo al quale si attivano le azioni di rivalsa.

Regione assume come priorità il completamento delle azioni già precedentemente finanziate e non ultimate.

6. Modalità di rendicontazione

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le seguenti modalità:

- 20% di anticipo all'assegnazione del contributo;
- 60% dell'importo aggiudicato ad inizio lavori, dietro presentazione di atto di aggiudicazione dei lavori e previa comunicazione dell'eventuale ribasso d'asta;
- restante quota fino al 90% dell'importo aggiudicato alla trasmissione di Stato d'Avanzamento Lavori, con trasmissione della rendicontazione di tutte le spese sostenute comprensiva delle determine di impegno a bilancio delle risorse, delle fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- saldo al collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità o alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi lavori.

Per le spese legali l'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo aggiudicato alla stipulazione del contratto, dietro presentazione di copia del contratto;
- saldo al termine di ciascun anno solare, dietro presentazione delle relative fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento e certificati di regolare esecuzione.

La rendicontazione finanziaria deve altresì essere integrata con un rendiconto tecnico di monitoraggio: il beneficiario fornisce agli uffici regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una

scheda riassuntiva dello stato dell'arte degli interventi, comprensiva dell'eventuale ricronoprogrammazione delle risorse economiche previste dal Quadro Tecnico Economico dell'intervento, secondo il modello reso disponibile sul sito web regionale.

Resta inteso che la responsabilità degli atti tecnici e contabili nonché delle procedure di affidamento permane in capo ai soggetti individuati ai sensi del vigente Codice degli Appalti.

7. Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati

L'Amministrazione beneficiaria del contributo regionale, che provvede d'ufficio alle operazioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 17 bis, deve attivarsi per operare puntuali azioni finalizzate alla rivalsa economica sui soggetti obbligati individuati per il recupero delle risorse pubbliche utilizzate per l'esecuzione degli interventi finanziati.

Tali azioni comportano la verifica preliminare dell'esistenza e dell'identità dei soggetti responsabili a cui imputare le condotte da cui è scaturita l'attività d'ufficio della Pubblica Amministrazione, ossia dei gestori degli impianti indicati al comma 1 dell'art. 17 bis e/o dei soggetti responsabili delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti dai rischi o dai fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1.
A valle di tali verifiche l'Ente beneficiario dovrà gestire una delle seguenti alternative:

1. avere determinato l'impossibilità di individuare i soggetti responsabili o la loro inadempienza;
2. provvedere alla richiesta di restituzione delle somme sostenute per l'attività d'ufficio al soggetto gestore o al responsabile e al recupero delle somme mediante tutte le azioni necessarie, anche giudiziarie se necessario.

In ogni caso, dovrà essere trasmessa a Regione una relazione con la quale sono descritti:

- i provvedimenti emanati per le attività amministrative e di recupero delle somme di cui al punto precedente;
- le eventuali controversie legali azionate dai privati, le procedure mobiliari e immobiliari intraprese per il recupero delle somme e il relativo esito, nonché le risorse effettivamente recuperate e il loro utilizzo secondo le priorità di seguito indicate.

La relazione è necessaria anche in caso di esito infruttuoso delle attività esperite per il recupero.

Le risorse finanziarie recuperate dal soggetto responsabile dovranno essere impiegate secondo il seguente ordine di priorità:

1. rimborso delle spese sostenute dall'Ente beneficiario per l'espletamento dell'attività d'ufficio non coperte dal finanziamento regionale (es. quota di spese legali cofinanziate, quota di spese tecniche eccedenti la percentuale finanziabile, interventi effettuati precedentemente al finanziamento regionale);
2. pagamento delle spese legali che si sono eventualmente rese necessarie per il recupero delle spese e che non sono rientrate nella linea di finanziamento regionale, in quanto non finanziate o per la quota eccedente il finanziamento ottenuto;
3. rimborso in favore di Regione del finanziamento nel rispetto dei disposti della l.r. 34/1978 e al netto della parte non utilizzata per le finalità di cui ai punti 1 e 2.

Qualora, durante l'esecuzione degli interventi di rimozione di rifiuti in sostituzione, si accerti che i rifiuti sono o possono essere fonte di contaminazione e si debba procedere con interventi di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal Titolo V del d.lgs. 152/2006, l'Amministrazione beneficiaria – che ha agito ex art. 250 del d.lgs. 152/2006 – è tenuta ad attivarsi affinché le risorse pubbliche impiegate per la rimozione dei rifiuti siano considerate nella determinazione dell'importo da iscrivere come onere reale e privilegio speciale sulle aree oggetto della contaminazione, ai sensi dell'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006.

Tale iscrizione può essere esercitata anche nei confronti del proprietario del sito ritenuto incolpevole rispetto all'inquinamento o al pericolo di inquinamento, purché a seguito di un provvedimento motivato dell'autorità competente che dimostri, tra l'altro, l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile, oppure l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei suoi confronti, o ancora l'infruttuosità di tali azioni (art.253 commi 3 e 4).

Resta fermo che, qualora non siano attivati, contestualmente o successivamente, i predetti interventi di bonifica e di ripristino ambientale, oppure la rimozione dei rifiuti abbandonati sia priva di nesso di causalità rispetto ai medesimi interventi, l'esercizio della rivalsa è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 ed esclusivamente nei confronti dei soggetti ivi individuati.

In considerazione di tali previsioni, è opportuno che l'ente beneficiario, prima di procedere in via sostitutiva, informi i proprietari dell'area dell'intervento previsto e dei suoi costi, per consentire ad essi di provvedere in via diretta.

8. Variazioni progettuali e interventi aggiuntivi

Eventuali varianti agli interventi prospettati in sede di istanza devono essere preventivamente comunicate.

Nel limite del finanziamento concesso, le risorse risparmiate in fase di affidamento o in fase esecutiva possono essere utilizzate, previo nulla osta regionale, per varianti, estensioni, opere complementari coerenti con l'intervento già finanziato, anche se affidate con separata procedura, nel rispetto delle norme sugli appalti.

9. Proroghe

È fatta salva la possibilità di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel cronoprogramma e per la rendicontazione, che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del beneficiario, a fronte di motivati ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 365 giorni e fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 34/1978. La concessione o diniego della proroga verrà comunicata al beneficiario

10. Revoca del finanziamento

In caso di dichiarazioni false e/o di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla presente delibera, Regione Lombardia procederà alla dichiarazione di decadenza e revoca del contributo concesso.

Si può procedere alla revoca del contributo anche in caso di mancato rispetto del termine dei lavori previsto dal cronoprogramma, fatta salva la possibilità di chiedere proroghe ai sensi del precedente paragrafo. I soggetti beneficiari, qualora, in qualsiasi momento, intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione. Nel caso in cui parte degli interventi sia stata realizzata, la revoca non riguarderà tale quota.

Nel caso di revoca di un contributo già liquidato, fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azioni amministrative o giudiziarie nelle opportune sedi.

11. Definizione delle priorità di finanziamento

I finanziamenti regionali per gli interventi di cui all'art. 17 bis della l.r. 26/2003 sono assegnati sulla base delle informazioni tecnico-amministrative riportate nelle istanze di parte, compilate sulla base del modello allegato ai presenti criteri e reso disponibile sul sito web istituzionale.

La valutazione delle priorità è effettuata dagli uffici regionali al fine di verificare la presenza e/o la probabilità che l'attività di gestione o l'abbandono di rifiuti abbia causato o possa causare impatti per la salute e l'ambiente.

Sulla base delle istanze presentate, sono assegnati dei punteggi in funzione di:
- caratteristiche dei **rifiuti**
- **presenza antropica**
- sensibilità delle **matrici ambientali impattabili**
- presenza di **bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS)**

nel dettaglio descritti nella seguente tabella:

Criteri valutati	**Descrizione**
Caratteristiche dei rifiuti	L'elemento fondamentale per individuare la priorità di intervento è ricondotto ai parametri che descrivono le caratteristiche dei rifiuti (volume e pericolosità) che possono avere impatti sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. Saranno considerati sia la classificazione di pericolosità dei rifiuti presenti, sia i volumi interessati, sia lo stato di conservazione dei rifiuti medesimi (presenza di imballaggi, confinamento strutturale).
Presenza antropica	La presenza antropica è valutata, entro un raggio di 1 km, in considerazione del fatto che l'eventuale popolazione presente in prossimità del sito è il bersaglio più importante da tutelare. Verrà anche considerata l'eventuale destinazione/vocazione agricola del sito per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare. Per la valutazione di questo criterio si è scelto di utilizzare i parametri afferenti ai livelli di antropizzazione ricavati dall'uso del suolo (DUSAF) e alla fruibilità del sito.
Matrici ambientali impattabili	Anche le matrici ambientali rappresentano di per sé dei bersagli oltre che delle sorgenti secondarie, ossia veicoli di contaminazione esse stesse. Le matrici ambientali impattabili saranno quindi considerate in base alla loro sensibilità: Aria: la sensibilità della matrice aria dipende dalla probabilità di diffusione oltre che persistenza e dall'intensità delle emissioni pericolose che costituiscono un fattore da considerare. Terreni: il rischio che i suoli siano impattati o che fungano da veicolo di contaminazione verso le acque sotterranee o verso i fruitori di aree limitrofe è valutato in base all'estensione del ritrovamento dei rifiuti. Acque superficiali: il rischio per le acque superficiali è valutato considerando la possibilità di percolazioni ovvero di sversamenti da contenitori degradati che possa causare il raggiungimento delle acque stesse. Acque sotterranee: la vulnerabilità della falda in quanto bersaglio verrà valutata in base alle caratteristiche idrogeologiche, in particolare se si tratti di falda protetta o meno, ed in base all'utilizzo delle acque.
Bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS)	Nella stima del rischio potenziale si è ritenuto di inserire anche la valutazione del contesto ambientale-naturalistico, facendo particolare riferimento alla presenza, anche limitrofa, di siti di pregio quali i SIC e gli ZPS.

12. Parametri e valutazioni

I criteri per la valutazione delle priorità di intervento sono rappresentati da parametri a cui viene associato un grado di rischio relativo a cui assegnare prioritariamente i finanziamenti regionali stanziati.

La tabella riporta la descrizione in dettaglio dei parametri utilizzati per la stima del rischio potenziale e il relativo peso. Il rischio potenziale associato a ciascuna istanza risulta dall'insieme di tutti i punteggi.

CARATTERISTICHE RIFIUTI		**0-32**
Parametro	**Descrizione sintetica**	**Punteggio**
Volumi e Classificazione	Volumi interessati: - volume < di 10.000 mc **3 punti** - 10.000 < volume ≤ di 50.000 mc **5punti** - 50.000 <volume ≤ 100.000 mc **8 punti**; - volume > di 100.000 mc **10 punti** La classificazione dei rifiuti si riferisce alla pericolosità così come definita dal T.U. ambientale d.lgs. 152/06 (Allegati D e I della parte IV Titolo I). In presenza di rifiuti <u>non pericolosi</u> i punteggi assegnati al volume dei rifiuti restano invariati; in presenza anche di <u>rifiuti pericolosi</u>, tali punteggi vengono raddoppiati.	Da 0 a 20
Imballaggio	I rifiuti si presentano: - con imballaggio integro (in big bag, pallet, fusto, ecc) **0 punti** - con imballaggio degradato **3 punti** - sfusi/sciolti **6 punti**	Da 0 a 6
Presidio strutturale	Presenza delle seguenti infrastrutture in corrispondenza del ritrovamento dei rifiuti: - in struttura chiusa e con pavimentazione impermeabilizzata (capannone) **0 punti** - rifiuti esposti ma in presenza di pavimentazione impermeabilizzata **3 punti** - Assenza di pavimentazione (o pavimentazione fratturata) e/o rifiuti interrati **6 punti**	Da 0 a 6
PRESENZA ANTROPICA		**0-10**
Livello di antropizzazione	Il punteggio viene assegnato a partire dalla classificazione DUSAF in un intorno di 1 Km, con assegnazione di pesi crescenti per le seguenti classi di urbanizzato: - aree agricole, DUSAF classe 2 - per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare; **5 punti** - area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF "1121 - tessuto residenziale discontinuo", "1123 - tessuto residenziale sparso", "1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme" **3 punti** - area ad alta antropizzazione, classi DUSAF "1111 - tessuto residenziale denso", "1112 - tessuto residenziale continuo mediamente denso", ecc. **5 punti**	Da 0 a 5
Fruizione sito	Il punteggio di rischio associato alla frequentazione del sito è valutato sulla base della destinazione con assegnazione di pesi crescenti: - commerciale/industriale **3 punti** - verde/residenziale/servizi uso pubblico (scuole, ospedali, ecc). **5 punti** - mista (sia commerciale/industriale che residenziale) **5 punti**	Da 0 a 5

MATRICI IMPATTABILI		**0-39**
Aria	I possibili impatti sulla matrice aria possono derivare, in particolare, dal rischio di rilascio di sostanze pericolose (indoor e outdoor), in funzione delle caratteristiche di volatilità degli inquinanti presenti nei rifiuti oppure alla presenza di molestie olfattive, della situazione di ritrovamento degli stessi: - presenza di rifiuti pulverulenti **3 punti** - presenza accertata di sostanze pericolose volatili **6 punti** - presenza di molestie olfattive **4 punti**	Da 0 a 13
Terreni	Il potenziale impatto sulla matrice terreni è crescente in funzione dell'estensione dell'area interessata dal deposito dei rifiuti, secondo le seguenti classi di superficie: - area < 1.000 mq **1 punto** - 1.000 mq < area ≤ 10.000 mq **3 punti** - 10.000 mq < area ≤ 100.000 mq **5 punti** - > 100.000 mq **10 punti**	Da 0 a 10
Acque sotterranee	Si valuta la vulnerabilità in base alla natura idrogeologica, agli usi della risorsa e alle caratteristiche del sito. Il peso associato a tale matrice potrà inoltre essere condizionato da informazioni sito specifiche che meglio dettagliano il grado di rischio, ad esempio l'interazione diretta tra il corpo rifiuti e la falda. - Presenza di rifiuti in falda **5 punti** - presenza di pozzi o sorgenti ad uso potabile a valle idrogeologica del sito entro un 1 km di distanza **4 punti** - presenza di pozzi a uso irriguo a valle idrogeologica del sito entro - un 1 km di distanza **1 punti**	Da 0 a 10
Acque superficiali	Presenza di acque superficiali che lambiscono, attraversano o entrano in contatto con la zona interessata **4 punti** Ulteriori punti sono assegnati in caso di rilascio di materiali/rifiuti in corpi idrici superficiali **2 punti**	Da 0 a 6
BERSAGLI AMBIENTALI SENSIBILI		**0-3**
SIC/ZPS	Presenza, nell'intorno del sito entro un buffer di 3 km, di siti inclusi nella Rete Natura 2000, assegnando un punteggio di rischio crescente in funzione della distanza: - distanza < 100 m **3 punti** - 100 m < distanza ≤ 1.000 m **2 punti** - 1.000 m < distanza ≤ 3.000 m **1 punto**	Da 0 a 3

Allegato 1 – DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

L'istanza di finanziamento, inviata a mezzo posta elettronica certificata, è organizzata in tre sezioni:

- Anagrafica del richiedente;
- Ambito di intervento;
- Progetto di intervento.

Anagrafica del richiedente

Il richiedente è l'autorità competente all'esecuzione d'ufficio degli interventi di prevenzione in caso di inottemperanza del soggetto obbligato. Indicare il nominativo del responsabile del procedimento/RUP.

Ambito di intervento

Nella sezione dedicata dovrà essere specificato se l'intervento sia da effettuarsi nell'ambito dei casi di cui al comma 1, impianti in esercizio, oppure in caso di attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque riconducibili al comma 6 dell'art. 17 bis L.R. 26/03. Per ciascuna delle fattispecie, il richiedente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'ammissibilità al finanziamento, come specificato nel modello della domanda.

Seguono poi nella sezione la parte descrittiva del sito, le coordinate anagrafiche dello stesso e l'elenco delle informazioni necessarie a caratterizzare la situazione di rischio del contesto di intervento. Nella sezione dedicata alla valutazione del rischio per la salute e per l'ambiente, il richiedente presenta una relazione completa, chiara ed esaustiva contenente tutti gli elementi riconducibili ai parametri riportati nella tabella di cui al paragrafo 10 dei presenti criteri.

Progetto di intervento

In questa sezione, si chiede di fornire informazioni circa l'intervento volto a risolvere la situazione di rischio causato dalla presenza rifiuti.
L'istanza di finanziamento dovrà essere corredata di:

- Progetto dell'intervento (almeno a livello di dettaglio del progetto di fattibilità tecnico-economica) in cui siano specificate la finalità e la tipologia, la durata e le fasi di articolazione dell'intervento per cui si chiede il contributo regionale;
- cronoprogramma che tenga conto dei tempi necessari per l'avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento delle procedure di affidamento dei lavori; il cronoprogramma deve riportare anche l'ipotesi di massima di ripartizione delle spese sulle diverse annualità;
- quadro tecnico-economico in cui siano indicati i costi previsti per l'attuazione degli interventi suddivisi per le annualità fiscali interessate.

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI – Art. 17 bis della l.r. 26/2003

A Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Istanza di finanziamento in conto capitale di progetti di intervento quali misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 26/2003

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

ENTE			
SEDE			
C.F.		PEC	
TELEFONO		E-MAIL	
REFERENTE DI PROGETTO			
TELEFONO		E-MAIL	

AMBITO DI INTERVENTO

PARTE 1: INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

DENOMINAZIONE SITO		
INDIRIZZO		
COORDINATE RDN2008/UTM Fuso 32 (codice EPSG 7791)	X:	Y:
DATI CATASTALI		
DESCRIZIONE ATTIVITA'	*(in essere o pregressa)*	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO		
PROPRIETA' DELL'AREA	*(Pubblica/privata, indicando il titolare delle aree)*	
POLIZZA FIDEIUSSORIA	*(indicare se presente e, in tal caso, l'importo e se è stata escussa)*	
IMPORTO TOTALE RICHIESTO	*(indicare l'importo totale del finanziamento richiesto, IVA inclusa)*	
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TERRITORIALE	*(descrizione del sito oggetto di intervento, contesto territoriale, geografico, superficie complessiva, presenza di edifici e loro funzione, elementi di confine, corredare con planimetria e ogni altra informazione ritenuta utile alla rappresentazione del caso;*	

PARTE 2: RIFERIMENTO NORMATIVO

1. Impianto di gestione rifiuti, fattispecie riconducibile al comma 1 dell'art. 17 bis	
provvedimento di diffida contenente l'accertamento del rischio per la salute pubblica	
provvedimento di sospensione	
provvedimento di revoca	
divieto di prosecuzione ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006	
ordinanza di intervento al soggetto obbligato con termine entro cui provvedere	
avvio del procedimento di escussione delle garanzie finanziarie (si veda c. 5 dell'art. 17 bis)	

In alternativa:

2. Attività di gestione di rifiuti cessate, non autorizzate o riconducibili alle fattispecie di cui al comma 6, art. 17 bis
Allegare: - *ordinanza ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006* - *dichiarazione del Sindaco sulla criticità di carattere sanitario o di igiene pubblica*

PARTE 3: PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CARATTERISTICHE RIFIUTI	
Classificazione e Volumi	*(descrizione quanto più dettagliata dei volumi, della tipologia e provenienza, definizione della pericolosità dei rifiuti, e della composizione tra pericolosi e non in casi di rifiuti misti ed eterogenei. Per la classificazione della pericolosità fare riferimento agli Allegati D e I della parte IV Titolo I del d.lgs. 152/2006)*
Imballaggio	*(descrizione del ritrovamento dei rifiuti, con riferimento alla presenza e tipologia di imballaggi - es. fusti, pallet, balle, big bag, ecc. , e al loro stato di conservazione. In caso di rifiuti solo in parte imballati, fornire una stima di quanto imballato e quanto presente in forma sfusa/sciolto)*
Presidio strutturale	*(descrizione delle infrastrutture dove sono presenti i rifiuti – es. in capannone, su platea, in vasca, interrato, confinato con teli, su suolo nudo, ecc. Ulteriori specifiche e dettagli sul ritrovamento es, stato di integrità delle infrastrutture è di utile per valutare il potenziale impatto sui bersagli)*
PRESENZA ANTROPICA	
Livello di antropizzazione	*(fornire indicazione sulla classificazione DUSAF, completa di descrizione, nel territorio circostante il sito oggetto di intervento, in un intorno di 1 Km)*
Fruizione sito	*(fornire indicazioni circa la frequentazione del sito in base alla sua destinazione d'uso – es. commerciale/industriale, mista, verde/residenziale/servizi uso pubblico; Fornire dettagli anche su grado di presidio dell'area – es. presenza di recinzioni, cartelli con avviso di pericolo ecc.)*

MATRICI IMPATTABILI	
Aria	*(segnalare il rilevamento o il rischio di rilascio di emissioni pericolose – es. biogas, sostanze volatili, ecc. o la presenza di molestie olfattive. Specificare la natura del rifiuto, ossia il suo stato fisico - solido, liquido, pulverulento e fornire, se disponibile, una valutazione del rischio di dispersione/trasmissione di sostanze contaminanti)*
Terreni	*(specificare o stimare l'estensione effettiva dell'area di deposito dei rifiuti; indicare se siano state effettuate analisi chimico-fisiche relative a suolo, sottosuolo e acque sotterranee. In caso affermativo, riportare una relazione riassuntiva degli esiti analitici svolti evidenziando la natura e la consistenza dell'eventuale contaminazione riscontrata, facendo riferimento ai limiti normativi di cui all'Allegato 5 della parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006)*
Acque sotterranee	*(descrivere l'inquadramento idrogeologico dell'area, con particolare riferimento al numero di acquiferi sotterranei e alle caratteristiche della falda e sua natura – es. freatica, in pressione, sospesa, ecc. fornire indicazioni, se disponibili, sull'utilizzo delle acque sotterranee e la presenza di pozzi idropotabili a valle idrogeologico fino alla distanza di 1 km. Evidenziare, in caso di corpo rifiuti interrato, l'eventuale contatto diretto o possibile passaggio di contaminanti tra falda e rifiuti)*
Acque superficiali	*(descrivere la presenza, la collocazione, direzione rispetto al flusso di falda, e tipologia di corpi idrici superficiali nel territorio, specificando, laddove possibile l'utilizzo prevalente delle acque - es. irriguo, pesca ecc.)*
BERSAGLI AMBIENTALI SENSIBILI	
SIC/ZPS	*(verificare la presenza, nell'intorno del sito entro un buffer di 100 m, 1 km, 3 km, di Siti inclusi nella Rete Natura 2000, in particolare SIC e ZPS)*

INTERVENTO

PARTE 4: SINTESI PROGETTO DI INTERVENTO

FINALITA' E RISULTATI ATTESI	*(scopo dell'intervento)*
TIPOLOGIA E CONTENUTI DEL PROGETTO	*(allegare progetto)*
DURATA PREVISTA DEI LAVORI	***(allegare cronoprogramma comprensivo dei tempi necessari per l'avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori)***
FASI DI ARTICOLAZIONE	*(descrizione sintetica delle fasi dell'intervento)*
PIANO DI SPESA	*(sintesi delle principali voci di costo IVA inclusa, suddiviso per le annualità fiscali interessate. Allegare QTE di dettaglio)*
IMPORTO TOTALE RICHIESTO	*(indicare l'importo totale del finanziamento richiesto, IVA inclusa)*

Allegato 2 - MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI SPESE LEGALI PER AZIONI DI RIVALSA - Art. 17 bis della l.r. 26/2003

A Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Istanza di finanziamento per le spese legali sostenute/da sostenere per le azioni di rivalsa ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

ENTE			
SEDE			
C.F.		PEC	
TELEFONO		E-MAIL	
REFERENTE DI PROGETTO			
TELEFONO		E-MAIL	
PRECEDENTE FINANZIAMENTO REGIONALE			
D.G.R. DI FINANZIAMENTO art. 17 bis			
DENOMINAZIONE SITO			
INDIRIZZO			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO *(La classificazione della tipologia di intervento va fatta sulla base delle definizioni di cui all'art. 17-bis della l.r. n. 26/2003: barrare una sola casella)*	
Recupero spese legali per intervento sostitutivo su impianto di gestione rifiuti (comma 1 art. 17 bis)	
Recupero spese legali per attività di gestione di rifiuti cessate, non autorizzate o riconducibili alla fattispecie di cui al comma 6, art. 17 bis	

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI FATTE E PREVISTE	
(descrizione di sintesi, per i dettagli si rimanda ai documenti allegati)	
QUADRO ECONOMICO SINTETICO (per i dettagli si rimanda ai documenti allegati) *(Tutte le spese sono da indicarsi IVA compresa)*	Importo
A – SPESE LEGALI GIA' SOSTENUTE (per interventi ex art. 17 bis finanziati entro il 31.12.2020)	
B – SPESE LEGALI DA SOSTENERE (preventivo)	
D - TOTALE SPESE LEGALI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (A+B)	
F – IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO *(Verificare che importo F non superi l'80% dell'importo D)*	

SOGGETTI VERSO CUI ESERCITARE LA RIVALSA	
(descrizione di sintesi, per i dettagli si rimanda alla predisposizione di un allegato di sintesi obbligatorio relativo a tali verifiche)	

ALLEGATI	
Preventivo delle spese previste oppure fatture delle spese già sostenute, con indicazione dettagliata delle attività da svolgere o svolte	
(aggiungere eventuali altri allegati)	